



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 103 del 10/08/2006

Bollettino regionale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE AGRICOLTURA 25 luglio 2006, n. 1311

Deliberazione Giunta Regionale n. 2154 del 23 dicembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni - Proroga dei termini di denuncia dei vigneti a D.O. e I.T.G. e disposizioni applicative per la rivendicazione delle produzioni di vini a D.O. e/o IGT.

L'anno 2006 addì 25 del mese luglio in Bari, nella sede del Settore Agricoltura presso l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari - Lungomare Nazario Sauro n. 45 - Bari

Il Dirigente dell'Ufficio VII - Produzioni Erbacee ed Arboree, sulla base dell'istruttoria effettuata dal funzionario istruttore, riferisce:

VISTO il Regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17/05/99, relativo alla nuova Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo e, in particolare, l'art. 16 concernente la istituzione dell'inventario viticolo;

VISTO il Reg. (CE) n. 1227/00 della Commissione, del 31/5/00, che stabilisce modalità di applicazione del citato regolamento (CE) n. 1493/99, e, in particolare l'articolo 19 concernente l'inventario viticolo;

VISTA la legge 10/02/92 n. 164, pubblicata nella G.U. della Repubblica Italiana n. 39 del 12/02/92, concernente la "Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini";

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2001, "Modalità per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per la iscrizione delle superfici vitate nell'albo dei vigneti D.O.C.G. e D.O.C. e negli elenchi delle vigne I.G.T."

VISTO l'accordo tra il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la determinazione dei criteri per l'istituzione e l'aggiornamento degli albi dei vigneti D.O. e degli elenchi delle vigne I.G.T., in attuazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 27 marzo 2001

VISTA la D.G.R. n. 2154 del 23 dicembre 2002 " Modalità per l'istituzione e la tenuta degli Albi dei vigneti a Denominazione di Origine (D.O.) e degli elenchi delle vigne a Indicazione Geografica Tipica (IGT), con la quale la Regione Puglia ha, tra l'altro, adottato le modalità per l'istituzione e la tenuta degli albi dei vigneti a D.O. e degli elenchi delle vigne a I.G.T., elaborate sulla base del D.M. 27 marzo 2001 e dell'Accordo Ministero delle Politiche Agricole e le Regioni del 25/07/02 e affidando alle Camere di Commercio della Puglia la tenuta, la gestione e la revisione degli albi e degli elenchi di cui sopra

mediante convenzione;

VISTA la convenzione tra la Regione Puglia e Unioncamere della Puglia per l'istituzione e la tenuta degli Albi dei vigneti a Denominazione di Origine (D.O.) e degli elenchi delle vigne a Indicazione Geografica Tipica (IGT), sottoscritta in data 27/02/03 e repertoriata al n. 6114;

VISTA la D.G.R. n. 970/AGR del 01 luglio 2003 "D.G.R. n. 2154 del 23 dicembre 2002 " Modalità per l'istituzione e la tenuta degli Albi dei vigneti a Denominazione di Origine (D.O.) e degli elenchi delle vigne a Indicazione Geografica Tipica (IGT). Sospensione termine di denuncia dei vigneti a D.O.C. e I.G.T";

VISTA la DDS n 717/AGR del 29 luglio 2003 " Disposizioni applicative della DGR n. 2154 del 23 dicembre 2002 e n. 970 del 01 luglio 2002 riguardanti - Modalità per l'istituzione e la tenuta degli Albi dei vigneti a Denominazione di Origine (D.O.) e degli elenchi delle vigne a Indicazione Geografica Tipica (IGT). Sospensione termine di denuncia dei vigneti a D.O.C. e I.G.T - ;

VISTA la DDS n. 350/AGR del 3 giugno 2004 con la quale sono state emanate le disposizioni transitorie relativamente alla campagna vendemmiale 2004/2005 in merito alla domande di iscrizione/ variazione/cancellazione di vigneti agli Albi a D.O. e agli Elenchi delle Vigne IGT nonché alle modalità di rivendicazione delle produzioni vitivinicole di qualità;

VISTA la DDS n. 1638/AGR del 28 dicembre 2004 con la quale si è prorogato il termine di scadenza, per la presentazione delle domande di iscrizione/variazione/cancellazione di vigneti agli Albi a D.O. e agli Elenchi delle Vigne IGT fissato al 31 dicembre 2004 dalla DDS n. 350/AGR del 3 giugno 2004, al 30 giugno 2005;

VISTA la DDS n. 628/AGR del 08/07/2005 e DDS n. 1220/AGR del 02/11/2005 e DDS n. 862/AGR del 31 maggio 2006 con le quali è stato prorogato, rispettivamente il termine per la presentazione delle istanze per la iscrizione/cancellazione/ variazione di superfici vitate agli Albi D.O. e agli Elenchi delle Vigne IGT ed approvate le procedure tecniche per le iscrizioni/cancellazioni /variazioni delle superfici vitate agli Albi D.O. E agli Elenchi delle Vigne IGT al 31 ottobre 2005, al 30 novembre 2005 e al 30 giugno 2006;

CONSIDERATO che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, nelle more dell'emanazione del decreto recante le disposizioni sulla denuncia annuale delle uve DOCG, DOC e IGT e la certificazione delle stesse produzioni, nonché sugli adempimenti degli enti ed organismi preposti alla gestione dei relativi dati ed ai controlli, dovrà a breve reiterare, limitatamente per la campagna vendemmiale 2006/2007, le disposizioni contenute nel Decreto 04/08/2005;

VISTO il D.M. 4 agosto 2005 recante disposizioni transitorie per la rivendicazione delle produzioni dei vini DOCG, DOC e IGT per la campagna vendemmiale 2005/2006;

PERTANTO SI PROPONE DI di applicare le seguenti disposizioni:

1. Il termine di iscrizione/variazione/cancellazione dei vigneti agli Albi DO e/o agli Elenchi delle Vigne IGT stabilito con la DDS n. 862/AGR del 31 maggio 2006, è prorogato, limitatamente alla campagna vendemmiale 2006/2007, al 30 novembre 2006.
2. Fatte salve le disposizioni contenute nella DDS n. 717/AGR del 23 dicembre 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, le domande di iscrizione/cancellazione/variazione di vigneti agli Albi DO

e/o agli Elenchi delle vigne IGT, presentate oltre il termine del 30 novembre 2006, vengono prese in carico dalle competenti Camere di Commercio. L'istruttoria delle stesse verrà effettuata al termine della campagna vendemmiale e le relative cancellazioni/iscrizioni/variazioni avranno efficacia dalla campagna vendemmiale successiva.

3. La rivendicazione delle produzioni pugliesi a DOC e/o IGT, limitatamente alla campagna vendemmiale 2006- 2007, dovrà essere presentata entro il 10 dicembre 2006 secondo le disposizioni contenute nel D.M. 4 agosto 2005 "Disposizioni transitorie per la rivendicazione delle produzioni dei vini DOCG, DOC e IGT per la campagna vendemmiale 2005/2006";

4. Le produzioni rivenienti da vigneti iscritti definitivamente o provvisoriamente , secondo le disposizioni regionali di cui alla DGR 2154/02, agli Elenchi delle vigne IGT ottengono dalle competenti Camere di Commercio apposita certificazione.

5. Le produzioni rivenienti da vigneti non iscritti , secondo le disposizioni regionali, agli Elenchi delle vigne IGT vengono rivendicate secondo le disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 5 del 19 luglio 1996.

6. Nel caso in cui gli Organismi preposti non abbiano provveduto ad aggiornare, a seguito di istanza da parte del conduttore di superfici vitate, i dati relativi al fascicolo aziendale presente nel sistema informatico del potenziale viticolo, la rivendicazione delle uve DOC e/o IGT secondo le suddette modalità allegando copia della domanda presentata agli Uffici Provinciali dell'Agricoltura appositamente vistati dal responsabile del servizio.

7. Limitatamente alla campagna vendemmiale 2006 - 2007, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura pugliesi inviano, entro il 10 dicembre 2006, alla Regione Puglia gli Albi dei vigneti D.O. e gli Elenchi delle Vigne IGT nominali con le relative superfici effettivamente utilizzabili per la rivendicazione delle uve per la campagna vendemmiale. La Regione Puglia provvede successivamente alla pubblicazione degli stessi secondo le disposizioni contenute nella DDS n. 628/AGR del 08/07/2005.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore Il Dirigente dell'Ufficio
p.a. Vito Pavone Nicola Rutigliani

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE AGRICOLTURA

VISTA la determinazione del dirigente dell'Ufficio VII Produzioni Erbacee ed Arboree e la relativa sottoscrizione;

VISTA la legge regionale n. 7/97 e la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

DETERMINA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;

- di adottare le seguenti disposizioni:

1. Il termine di iscrizione/variazione/cancellazione dei vigneti agli Albi DO e/o agli Elenchi delle Vigne IGT stabilito con la DDS n. 862/AGR del 31 maggio 2006, è prorogato, limitatamente alla campagna vendemmiale 2006/2007, al 30 novembre 2006 ;

2. Fatte salve le disposizioni contenute nella DDS n. 717/AGR del 23 dicembre 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, le domande di iscrizione/cancellazione/variazione di vigneti agli Albi DO e/o agli Elenchi delle vigne IGT, presentate oltre il termine del 30 novembre 2006, vengono prese in carico dalle competenti Camere di Commercio. L'istruttoria delle stesse verrà effettuata al termine della campagna vendemmiale e le relative cancellazioni/iscrizioni/variazioni avranno efficacia dalla campagna vendemmiale successiva.

3. La rivendicazione delle produzioni pugliesi a DOC e/o IGT, limitatamente alla campagna vendemmiale 2006- 2007, dovrà essere presentata entro il 10 dicembre 2006 secondo le disposizioni contenute nel D.M. 4 agosto 2005 "Disposizioni transitorie per la rivendicazione delle produzioni dei vini DOCG, DOC e IGT per la campagna vendemmiale 2005/2006" ;

4. Le produzioni rivenienti da vigneti iscritti definitivamente o provvisoriamente , secondo le disposizioni regionali di cui alla DGR 2154/02, agli Elenchi delle vigne IGT ottengono dalle competenti Camere di Commercio apposita certificazione.

5. Le produzioni rivenienti da vigneti non iscritti , secondo le disposizioni regionali, agli Elenchi delle vigne IGT vengono rivendicate secondo le disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 5 del 19 luglio 1996.

6. Nel caso in cui gli Organismi preposti non abbiano provveduto ad aggiornare, a seguito di istanza da parte del conduttore di superfici vitate, i dati relativi al fascicolo aziendale presente nel sistema informatico del potenziale viticolo, la rivendicazione delle uve DOC e/o IGT secondo le suddette modalità allegando copia della domanda presentata agli Uffici Provinciali dell'Agricoltura appositamente vistati dal responsabile del servizio.

7. Limitatamente alla campagna vendemmiale 2006 - 2007, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura pugliesi inviano, entro il 10 dicembre 2006, alla Regione Puglia gli Albi dei vigneti D.O. e gli Elenchi delle Vigne IGT nominali con le relative superfici effettivamente utilizzabili per la rivendicazione delle uve per la campagna vendemmiale. La Regione Puglia provvede successivamente alla pubblicazione degli stessi secondo le disposizioni contenute nella DDS n. 628/AGR del 08/07/2005.

- di stabilire che con determinazione dirigenziale potranno essere apportate eventuale modifiche al presente atto a seguito dell'adozione di provvedimento nazionale per la campagna vendemmiale

2006/2007, qualora vi siano, nell'emanando decreto ministeriale, modificazioni procedurali sostanziali al succitato D.M. 04 agosto 2005;

- di incaricare il Dirigente dell'Ufficio Produzioni Erbacee ed Arboree di inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio del Bollettino della Regione Puglia per la sua pubblicazione nel B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6 - lettera g - della L.R. 13/94;

- di dare atto di quanto riportato nella sezione degli "Adempimenti contabili";

- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto di n. 4 facciate, è redatto in duplice originale. Un originale sarà trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale ed uno sarà custodito agli atti del Settore Agricoltura. Una copia sarà trasmessa all'Assessore Regionale all'Agricoltura mentre non sarà inviata copia all'Assessorato al Bilancio - Settore Ragioneria - non essendovi adempimenti di competenza dello stesso. Una copia sarà inviata al BURP.

Il Dirigente del Settore
rag . Antonio Frattaruolo
